

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 1/22
	COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008

"Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze"



Firme:

COMMITTENTE	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	REVISIONE N.	DATA
Comune di Jesi Servizio Polo Culturale Dr. Mauro Torelli		01	Gennaio 2015



	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 2/22
	COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA	

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. RUOLI E COMPETENZE	7
3.1 Committente	7
3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera	8
4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	9
5. COMMITTENTE	10
6. DESCRIZIONE INTERVENTO	11
6.1 Caratteristiche dell'Intervento	11
6.2 Descrizione della prestazione	11
7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	12
8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PREVENZIONE	13
8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze	13
9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE I RISCHI DI INTERFERENZE	17
10. GESTIONE DELLE EMERGENZE	18
10.1 Rischio Incendio	18
10.1.1 Dotazioni Antincendio presenti nel Palazzo della Signoria	18
10.1.2 Comportamento da adottare in caso di incendio	18
10.2 Comportamento da adottare in caso di evacuazione dai locali utilizzati per i servizi tecnico-bibliotecari	19
10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto	20
10.4 Comportamento da adottare in caso di rapina	20
10.5 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche	21
10.5.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori	21
10.5.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso	21
10.5.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona	21
11. DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA	22
11.1 Stima dei costi relativi alla sicurezza	22
12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	22

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 3/22
	COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA	

1. INTRODUZIONE

Il presente documento di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26 comma 1 lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008, con le successive modifiche del D.Lgs. 106/2009.

In particolare il DUVRI affronta l'analisi preliminare dei rischi da interferenze con riferimento all'attività di servizio in oggetto e le correlate misure di prevenzione e protezione a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini dell'eliminazione, laddove possibile, e in ogni caso della riduzione al minimo dei rischi da interferenze.

Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 e dell' Allegato VIII del D.Lgs.163/2006.

L'impresa appaltatrice sarà chiamata ad esaminare il DUVRI con la massima cura ed attenzione e a far pervenire alla committente le relative eventuali considerazioni, integrazioni o commenti, sin dalla fase di gara, prima dall'assegnazione dell'incarico.

L'impresa aggiudicataria può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

L'impresa appaltatrice è comunque tenuta al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, impegnandosi all'adozione delle più aggiornate tecnologie e dei criteri di buona tecnica nell'esecuzione dei lavori e/o delle opere ad essi affidate.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 4/22
	COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA	

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.
- Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg.;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in particolare l'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione":

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 5/22
	COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA	

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 6/22
	COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA	

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 2	Pag. 7/22
	COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA		

Sanzioni Penali	Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26, co. 1, lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 55, co. 5, lett. b)] • Art. 26, co. 1, lett. b): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [Art. 55 co. 5 lett. a)] • Art. 26, co. 2 e 3, primo periodo: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
	Altri soggetti <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26, co. 3, quarto periodo³⁶, e 3-ter: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
Sanzioni Amministrative	Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26, co. 8: sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore [Art. 55, co. 5, lett. i)]

3. RUOLI E COMPETENZE

3.1 Committente

Il Dirigente dell'ufficio Polo Culturale Biblioteca assicura la redazione del Documento di Valutazione del Rischio da Interferenze, con lo scambio di informazioni relative alle misure di Prevenzione e Protezione in via preventiva all'inizio dell'attività.

Come regola generale, l'attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell'area interessata (ove necessario), per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

In ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Dirigente assicura che all'ente esterno siano fornite dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il Preposto della Committente sovrintende, per quanto di competenza, alla corretta applicazione delle istruzioni di sicurezza fornite alle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi, tramite il presente documento. Il Preposto richiede e verifica l'attuazione delle misure individuate per eliminare, laddove possibile, e in ogni caso ridurre al minimo il rischio connesso alle interferenze delle imprese operanti nella medesima area di lavoro.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 8/22
	COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA	

3.2 Impresa Appaltatrice

L'Organizzazione di Volontariato, di seguito indicata come impresa/ditta appaltatrice, incaricata per l'esecuzione dell'attività, preliminarmente all'inizio degli stessi, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività, siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, ciascuno nel proprio ambito di competenza, è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività dell'impresa.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera partecipa ad una riunione di inizio attività con il committente per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori e se del caso adeguano nel tempo, le misure di sicurezza per quanto di propria competenza. Adeguano e mantengono le attività operative in atto ed in corso in modo da evitare il verificarsi di incidenti a causa della concomitanza o possibile interferenza dei lavori con le altre attività e con il lavoro di altre ditte eventualmente operanti nei luoghi da lavoro del committente.

I Preposti degli appaltatori/lavoratori autonomi delle imprese esecutrici sono tenuti a:

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
- divulgare il presente documento di valutazione dei rischi presso il proprio personale;
- vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dall'ente stesso;
- curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'Area di lavoro;
- comunicare alla Committente eventuali ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 9/22
	COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA	

4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse ditte esterne, i principali criteri seguiti sono quelli di delimitare fisicamente le aree di lavoro specifiche (ove possibile), programmare la realizzazione delle fasi di lavoro in tempi differenti, informazione sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e sui rischi interferenziali che sorgono di conseguenza.

All'avvio del rapporto di collaborazione, prima dell'inizio delle attività, eventualmente in seguito a sopralluogo nell'area, la Committente indirà appunto una riunione di cooperazione e di coordinamento con i responsabili dell'impresa appaltatrice al fine di:

- fornire a tutti i partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- illustrare i contenuti del presente documento (documento unico di valutazione dei rischi) condividendo con tutte le imprese le misure da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi delle interferenze non eliminabili;
- discutere delle interferenze individuate e delle prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- stabilire le modalità di attuazione del coordinamento tra le varie attività e le modalità di verifica dei rispetto delle prescrizioni.

A seguito della riunione dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale di riunione di coordinamento come per le successive riunioni di coordinamento che saranno convocate dal committente, anche su richiesta dell'impresa appaltatrice, ogni qualvolta siano modificati i tempi di esecuzione delle attività e/o le misure di coordinamento precedentemente concordate.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 10/22
	COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA	

5. DATI COMMITTENTE

COMUNE DI JESI	SERVIZIO BIBLIOTECA
SEDE COMUNE DI JESI	Piazza Indipendenza, 1 60035 Jesi (An) Tel. 0731 5381 Fax 0731 538328
DATORE DI LAVORO Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Jesi (conferimento incarico con decreto del Sindaco n. 100 del 18.10.2012)	Arch. FRANCESCA SORBATTI
DIRIGENTE Dirigente del Servizio polo culturale (conferimento incarico con decreto del Sindaco n. 6 del 14.01.2013)	Dott. MAURO TORELLI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO Comune di Jesi (Preso d'atto della nomina con determinazione dirigenziale n. 1392 del 19.12.2009)	D.ssa VIRNA BALDONI
SEDE OPERATIVA BIBLIOTECA	PALAZZO DELLA SIGNORIA Biblioteca Planettiana P.zza Colocci n. 1 60035 Jesi (An) 0731 538346 / 345
PREPOSTO / RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA Ufficio Biblioteca del Servizio "Polo Culturale" (Determinazione n. 16 del 08.01.2014)	D.ssa MANOLA GIANFRANCESCHI 0731 538346 m.gianfranceschi@comune.jesi.an.it

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 11/22
	COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA	

6. DESCRIZIONE INTERVENTO

6.1 Caratteristiche dell'Intervento

L'attività in oggetto consiste nella realizzazione di un progetto di collaborazione con una o più organizzazioni di volontariato, per attività di supporto al personale dipendente del Comune di Jesi nella gestione del servizio erogato al pubblico nella sede della Biblioteca comunale (Planettiana e Salara).

6.2 Descrizione della prestazione

L'attività oggetto della convenzione è descritta nella seguente tabella:

SUPPORTO AGLI ADDETTI DEL COMUNE DI JESI IN SERVIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE (Planettiana e Salara)
DESCRIZIONE
<p>Il Comune di Jesi, con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato intende potenziare la fruizione al pubblico dei propri contenitori culturali.</p> <p>Le attività in cui saranno impegnati i volontari a supporto del personale comunale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sorveglianza delle sale; – sorveglianza in occasione di mostre ed esposizioni organizzate e/o promosse dal Servizio Polo Culturale; – accoglienza e primo orientamento del pubblico nelle strutture d'impiego; – affiancamento e collaborazione in occasione di manifestazioni ed eventi promossi dal Servizio Polo Culturale o patrocinati dal Comune di Jesi; – distribuzione di materiale informativo e divulgativo; – effettuazione di rilevazioni ed indagini statistiche; – iniziative promozionali e campagne informative; – attività accessorie che si rendessero necessarie nel periodo di validità della convenzione.

7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I rischi di sito descritti nel Documento di Valutazione dei rischi dei Committente (di cui all'art. 19 dei D.Lgs. n. 81/2008) sono comunicati alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano nel luogo di lavoro dei Committente.

I rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi sono riportati nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi.

Nella seguente tabella sono indicati i rischi da interferenze identificati sulla base delle informazioni disponibili riferiti all'area di esecuzione dell'opera.

SERVIZIO AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	
IMPRESE COINVOLTE	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volontari delle Organizzazioni di Volontariato. <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile/Preposto della biblioteca; - Personale comunale con mansioni di archivista, bibliotecario, addetti alla rilegatoria, all'assistenza alle sale, al riordino dei documenti, alla chiusura dei locali, alla sicurezza e allarme. <p>Altro personale esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addetti delle imprese a cui è stato affidato il compito della gestione dei servizi tecnico-bibliotecari di rete del Polo Bibliotecario Provinciale SBN, con sede a Jesi presso la Biblioteca comunale Planettiana, - Incaricati temporanei, - Stagisti, - Lavoratori LSU, - Utenti della Biblioteca; - Impresa di pulizie che svolge l'attività nei locali interessati dal servizio.
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale fisse, ecc.)	X
Materiale, dotazioni, attrezzature di lavoro (arredi, videoterminali, postazioni di lavoro, ecc.)	X
Mezzi di trasporto	
Rischio videoterminali	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rischio rumore	
Esposizione al rischio chimico	
Esposizione al rischio vibrazioni	
Manipolazione e immagazzinamento oggetti (libri e materiale cartaceo);	X
Organizzazione del lavoro	X
Manutenzione e collaudi	
Rischio incendio	X
Microclima interno	

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 13/22
	COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA	

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per ciascun rischio da interferenze conosciuto e individuato alla data distipula della convenzione, sono indicate le relative misure di prevenzione o protezione idonee alla eliminazione, ove possibile, e in ogni caso alla riduzione al minimo dei suddetti rischi. Qualora prima dell'inizio dei lavori e/o in fase di esecuzione della convenzione siano identificate nuove fonti di rischio, non conosciute e non conoscibili al momento della stipula della convenzione, il presente documento dovrà essere aggiornato.

8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze

La valutazione del rischio associato ai potenziali rischi derivanti da interferenze tra attività svolte da imprese appaltatrici/lavoratori autonomi è condotta mediante un criterio di valutazione qualitativo. All'esito, viene espresso un giudizio qualitativo del rischio associato alle interferenze identificate, rischio che può essere classificato come: basso; medio; alto. Nel presente documento la valutazione dei rischi viene esplicitata in forma tabellare, così da sintetizzare le considerazioni a supporto della valutazione effettuata, ivi comprese le specifiche misure di prevenzione e protezione. A tale scopo nella tabella è indicato quanto segue:

- Nella colonna "Rischi interferenziali" si elencano le tipologie di pericolo al quale il personale può essere esposto.
- Nella colonna "Giudizio Qualitativo del rischio" viene espresso il giudizio finale qualitativo.
- Nella colonna "Misure di Prevenzione e Protezione" si riportano le misure aggiuntive per il personale conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata.

<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 2	Pag. 14/22
COMUNE DI JESI	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA		

RISCHI INTERFERENZIALI	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ambiente di lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale fisse, ecc.)	Basso	<p>Alcuni ambienti di lavoro e strutture sono in comune tra il personale della ditta committente e della ditta appaltatrice.</p> <p>I locali e le strutture di uso comune devono essere tenuti in buono stato di conservazione e non danneggiati, in modo da non recare danno agli operatori delle varie ditte che vi operano.</p> <p>Chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Preposto della Biblioteca che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza, per fare in modo che nessuno possa essere soggetto a rischi.</p>
Materiale, dotazioni, attrezzature di lavoro (arredi, videotermini, postazioni di lavoro, ecc.)	Basso	<p>Il Comune di Jesi (committente) provvede a tutte le spese inerenti l'arredo, la pulizia dei locali, le spese telefoniche, di riscaldamento, di consumo di energia elettrica e acqua. Provvede inoltre alle spese per l'acquisto delle attrezzature informatiche e di consumo necessarie al funzionamento del servizio, tutte a norma di legge.</p> <p>Il personale prima di usare attrezzature ed impianti deve preventivamente conoscerne il funzionamento. Le attrezzature ed il materiale di uso comune tra gli operatori devono essere tenuti in buono stato di conservazione e non danneggiati.</p> <p>L'appaltatore è tenuto ad avvisare tempestivamente il Responsabile della Biblioteca in merito ad eventuali difetti, anomalie, guasti relativi alle attrezzature, impianti, locali, ausili, arredi, al fine di prendere le relative misure di sicurezza, per fare in modo che nessuno possa essere soggetto a rischi.</p>



<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 2	Pag. 15/22
COMUNE DI JESI	SUPPORTO AL PERSONALE DEL COMUNE DI JESI IN ALCUNE ATTIVITA' PRESSO IL PALAZZO DELLA SIGNORIA		

RISCHI INTERFERENZIALI	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Impianti elettrici (elettrocuzione)	Medio	<p>L'impianto elettrico della struttura gestita dalla committente è dotato delle certificazioni a norma di legge (L.46/90 – D.M. 37/2008). L'impianto di messa a terra è soggetto alle verifiche periodiche come stabilito dal D.P.R. 462/2001.</p> <p>L'impianto elettrico o l'impianto di messa a terra possono essere soggetti a malfunzionamento o danneggiati; chiunque ravvisasse una situazione di pericolo (rischio elettrocuzione per cavi elettrici non idoneamente protetti, cavi elettrici volanti non fissati a muro o scatole di derivazione non chiuse, ecc.) deve comunicarla al Responsabile della Biblioteca che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza, per fare in modo che nessuno possa essere soggetto a rischi. Da parte della ditta appaltatrice devono essere rispettate le indicazioni dei cartelli monitori affissi: avviso di pericolo, divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi in presenza di impianti in tensione.</p>
Manipolazione e immagazzinamento oggetti (libri e materiale cartaceo)	Basso	<p>In maniera molto ridotta, il personale della ditta appaltatrice potrebbe effettuare la manipolazione dei libri dagli scaffali; generalmente tale operazione viene effettuata dagli addetti del comune con l'utilizzo di scale portatili con il rischio di cadute di persone dall'alto durante l'utilizzo di scale portatili; per perdita di equilibrio del lavoratore o sbilanciamento rispetto alla mezzera della scala e per slittamento o spostamento improvviso, rottura della scala, cedimento e ribaltamento degli appoggi.</p> <p>In questo frangente può presentarsi il rischio di caduta oggetti e di persone che potrebbero coinvolgere le altre persone eventualmente presenti nella stessa area.</p> <p>Il Comune si adopera a fornire le scale portatili in buono stato di conservazione, conformi alle prescrizioni di legge, munite di gradini antisdrucciolo e piedini antiscivolo, eliminando le scale non a norma, rotte o danneggiate.</p> <p>Gli addetti all'uso delle scale e di tutte le attrezzature di proprietà devono essere informati, formati ed addestrati sulle modalità di utilizzo, di conservazione e sulle relative procedure per operare in sicurezza.</p>



RISCHI INTERFERENZIALI	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Organizzazione del lavoro	Basso	<p>Ai sensi del D.lgs. 81/2008, prima dell'avvio dell'esecuzione della convenzione, il Comune di Jesi indirà una riunione di coordinamento con l'organizzazione di volontariato, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.</p> <p>Le attività oggetto del presente documento, effettuate dalle organizzazioni di volontariato, devono essere svolte in stretto e costante raccordo con il Responsabile della Biblioteca comunale di Jesi. L'organizzazione di volontariato si impegna a gestire il servizio sulla base degli indirizzi tecnico-organizzativi stabiliti dall'Amministrazione, e in particolare dal Responsabile della Biblioteca Planettiana.</p> <p>In ogni caso si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative che dovessero essere impartite dall'Amministrazione comunale di Jesi.</p> <p>L'organizzazione di volontariato, al momento della stipula della convenzione, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della sicurezza.</p>
Rischio Incendio	Medio	<p>I volontari e le altre persone presenti si trovano ad operare in una struttura soggetta al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno rilasciato nel 2013 l'attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio (Certificato di Prevenzione Incendi - DPR 151/2011) e per tale motivo classificata a rischio incendio medio, secondo il Decreto Ministeriale 10.03.1998.</p> <p>Il Committente ha messo in evidenza il divieto di fumare in tutta la struttura, ha installato gli adeguati mezzi antincendio, effettua la periodica formazione antincendio ed informa i volontari sui nominativi degli addetti alla Squadra di Emergenza.</p> <p>Nonostante ciò esiste sempre un rischio residuo di incendio, quindi chiunque si accorga di un principio di incendio deve informare la Squadra di Emergenza che intervenga nei primi istanti dell'incendio con le dotazioni presenti nella struttura.</p>

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 17/22
	COMUNE DI JESI	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO-BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BOBBIOTECARIO PROVINCIALE SBN	

9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE

Stabilire le norme di lavoro per le ditte esterne è indispensabile al fine di evitare incidenti e di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle zone di attività in comune.

Le seguenti indicazioni di tipo generico sono dedicate a tutto il personale operante per l'attività in oggetto.

E' obbligatorio:

- a. Adibire, per l'esecuzione dei servizi, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'Appaltatore, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- b. Garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- c. Rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile dell'azienda committente.
- d. Comunicare al Responsabile qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- e. Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall'apposita segnaletica.
- f. Garantire anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la Committente, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute.
- g. Garantire al Responsabile segnalazioni occasionali, per le variazioni settimanali relative all'organico ed all'orario di lavoro. Tali segnalazioni dovranno essere preventive rispetto al verificarsi dell'evento.
- h. Attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Responsabile per la Committente le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- i. Segnalare tempestivamente a voce al Responsabile per la Committente qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni della Committente, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Il Committente, in particolare si impegna a:

- Promuovere un incontro con i Presidenti delle organizzazioni di volontariato, per definire, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, norme comportamentali limitative delle rispettive attività, al fine di prevenire/contenere i rischi di interferenza fra i lavoratori dei vari enti.
- Segnalare ai propri operatori di non interferire per alcun motivo con le attività svolte dalle imprese Appaltatrici.
- Impartire le indicazioni necessarie, in caso di emergenza, da parte dei componenti la squadra di emergenza (vedi di seguito punto 10- Gestione delle emergenze)

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 18/22
	COMUNE DI JESI	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO-BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BOBLIOTECARIO PROVINCIALE SBN	

10. GESTIONE DELLE EMERGENZE

10.1 Rischio Incendio

Il Palazzo della Signoria del Comune di Jesi, in cui è ubicata la Biblioteca, è dotato dell'attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio (Certificato di Prevenzione Incendi), per le seguenti attività indicate nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011:

- N° 74.1.A Centrale termica alimentata a gas metano di potenzialità superiore a 116 kW e inferiore a 350 kW.
- N° 65.1.B Locale di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 persone fino a 200 persone - Sala convegni "SALA MAGGIORE" con affollamento max n. 120 persone (come da verbale c.p.v.l.p.s. n. 5220 del 10/12/2001).
- N° 72.1.C Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.
- N° 34.2.C Archivi di materiale cartaceo, biblioteca con presenza di carta superiore a 50.000 kg (q.li 1.330). Presenza di arredi in legno (q.li 100).

10.1.1 Dotazioni Antincendio presenti nel Palazzo della Signoria

I sistemi, i dispositivi e le attrezzature antincendio presenti all'interno del Palazzo della Signoria sono:

- Idranti a parete UNI 45;
- Idrante a colonna UNI 70;
- Idranti sottosuolo UNI 70, alimentati attraverso gruppo a spinta;
- Riserva idrica antincendio;
- Sistema fisso automatico di rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio;
- Impianto di spegnimento automatico a gas inerte (NAF III S) a protezione dei locali posti al secondo piano e nel sottotetto;
- Estintori a polvere da Kg 6;
- Estintori a CO2 da kg 5.

10.1.2 Comportamento da adottare in caso di incendio

Nei luoghi di lavoro sono presenti materiali combustibili e la negligenza nell'uso di fiamme libere rappresentata dalle sigarette che potrebbero venire consumate dagli ospiti, nonostante il divieto di fumare, può provocare un principio d'incendio che normalmente si può estinguere con estintori portatili, ma che alcune volte richiedono l'intervento dei VV.F..

Incendio controllabile

Al segnale di allarme dato anche a voce da una persona presente nel luogo interessato, l'addetto incaricato, che per primo si renda conto della presenza di rischio incendio, qualora ritenga che l'entità dello stesso possa giustificare una sua singola azione, ha l'obbligo di tentare:

- lo spegnimento o il contenimento dell'incendio utilizzando i dispositivi antincendio presenti e segnalati da un apposito cartello,
- il soffocamento delle fiamme con stracci, coperte ignifughe, ecc.,
- l'allontanamento del materiale combustibile che si trova nelle vicinanze,

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 19/22
	COMUNE DI JESI	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO-BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BOBLIOTECARIO PROVINCIALE SBN	

- non usare acqua o liquidi su incendi di tipo elettrico.

Immediatamente dopo cerca di far uscire il fumo dai locali interessati all'evento e chiama il Responsabile dell'emergenza e lo informa dell'accaduto.

In presenza di un incendio di modeste dimensioni e controllabile, chi lo rileva, attuata la procedura del punto precedente ed interviene usando uno degli estintori presenti nell'ambiente per cercare di spegnere il principio di incendio. Qualora tale operazione dovesse presentare incertezze è necessario procedere come previsto per gli incendi non controllabili.

Incendio non controllabile

Nel caso in cui non si riesce a controllare il fuoco neanche dopo l'intervento di un secondo addetto munito di estintore, siamo nel caso di incendio rilevante e si deve:

- Dare l'allarme; chiunque si renda conto della presenza di un principio di incendio ha l'obbligo di segnalarlo ai responsabili (Preposto, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile della Squadra di Emergenza (RSE), altri componenti della Squadra di Emergenza....);
- Il R.S.E. si porta sul luogo dell'incidente e si accerta che non vi siano persone in pericolo, in caso contrario ordinerà le operazioni di salvataggio;
- Il R.S.E ordina la chiamata dei Vigili del Fuoco;
- Il R.S.E, se esiste un rischio specifico per le persone presenti nell'impianto ordina l'evacuazione e l'allontanamento dalla zona interessata;
- Il R.S.E ordina di accompagnare i presenti in modo ordinato fino al "luogo sicuro";
- Attraverso gli addetti all'emergenza, il R.S.E si accerta che tutti siano presenti all'appello;
- Allontana eventuali sostanze combustibili e stacca l'alimentazione ad apparati elettrici, riducendo così il rischio di propagazione dell'incendio;
- Il R.S.E cerca di spegnere le fiamme con le dotazioni antincendio presenti senza mettere in alcun modo a rischio la propria incolumità;
- Il R.S.E decreta la cessazione dello stato di emergenza;
- Il R.S.E redige un rapporto sull'accaduto a emergenza conclusa.

10.2 Comportamento da adottare in caso di evacuazione dai locali

In caso sia ordinata l'evacuazione, tutti gli addetti, ad esclusione dei componenti la Squadra di Emergenza, dovranno abbandonare il proprio posto di lavoro ordinatamente, senza creare confusione, possibilmente dopo aver disinserito le utenze elettriche e chiuso porte e finestre. Il personale dovrà raggiungere il punto di raccolta secondo le uscite di sicurezza identificate dalle planimetrie appese nei vari locali e senza usare gli ascensori. Al fine di evitare un affollamento eccessivo presso le uscite di emergenza gli addetti dovranno indirizzare le persone presenti secondo quanto previsto dal piano di evacuazione.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 20/22
	COMUNE DI JESI	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO-BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BOBBIOTECARIO PROVINCIALE SBN	

10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto

Un terremoto si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa e da successive scosse, di solito, di intensità inferiore a quelle iniziali. Anche queste ultime sono tuttavia pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.

In caso di terremoto dunque:

- Mantenere la calma.
- Preparatevi ad affrontare la possibilità di ulteriori scosse.
- Uscite all'aperto e allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici.
- Non usare accendini o fiamme libere perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas.
- Non contribuire a diffondere informazioni non verificate.
- Non spostate una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita. Chiamate i soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata.

10.4 Comportamento da adottare in caso di rapina

In caso di rapina, se all'improvviso un'arma da fuoco, od un coltello, vengono puntati contro di voi, cercate di mantenere la calma. Ricordatevi che i malviventi sono assoggettati ad una fortissima tensione e che bisogna ad ogni costo evitare che essi abbiano reazioni violente. Cercate di comportarvi come segue:

- Seguite alla lettera le istruzioni, senza fretta ma neppure con troppa lentezza. Fate tutto ciò che il malvivente vi chiede, ma nulla di più. Un atteggiamento docile, ma non collaborativo, è il più appropriato ed è proprio quello che il malvivente si aspetta da voi,
- Se per consegnare il denaro, od oggetti preziosi, dovete spostarvi dalla vostra postazione, oppure dovete compiere un qualsiasi movimento o spostamento, chiedete il permesso o preavvertite il malvivente,
- Se il malvivente vi minaccia, ma l'arma non è visibile, partite sempre dall'assunto che l'arma ci sia. E' il comportamento più ragionevole e prudente,
- Se durante la rapina squilla il telefono, non rispondete senza aver prima chiesto il permesso al malvivente,
- Mentre state eseguendo le istruzioni dei malviventi, cercate di memorizzare i tratti caratteristici della fisionomia, dell'abbigliamento e, importantissima, l'altezza, per confronto con riferimenti noti. Cercate anche di osservare le armi impugnate,
- È assai raro il caso che i malviventi si allontanino, portando un ostaggio con sé, perché un ostaggio rappresenta sempre un impaccio. Se dovesse capitarvi, non fate resistenza, ma anzi cercate di comportarvi con inerzia, sino allo svenimento, intralciando ulteriormente la fuga,
- Non ostacolate i malviventi mentre si allontanano per evitare ritorsioni,
- Telefonate subito al 113 o al 112, comunicando il nome dell'insediamento, il fatto che si è appena verificato una rapina e particolari sull'auto usata per la fuga,
- Mettetevi a disposizione delle Forze dell'ordine offrendo chiarimenti che vi verranno richiesti,
- Isolate la zona ove i malviventi hanno agito, in modo da salvaguardare eventuali impronte digitali.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 21/22
	COMUNE DI JESI	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO-BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BOBLIOTECARIO PROVINCIALE SBN	

10.5 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche

10.5.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori

A tutti i lavoratori devono essere distribuite le seguenti informazioni di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

- Tutti devono conoscere i nomi degli incaricati del primo soccorso.
- Il lavoratore che assiste ad un infortunio deve prima di tutto intervenire sulle cause che l'hanno prodotto, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Dopo essere intervenuto sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, il lavoratore deve prendere contatto il prima possibile con il personale per l'assistenza infermieristica.
- Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli incaricati del primo soccorso in caso di infortunio. Infatti quando occorre l'addetto al primo soccorso è autorizzato a chiedere di altri che possano risultare utili.

10.5.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso

A tutti gli addetti al primo soccorso devono essere distribuite le seguenti procedure di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

Proteggere se' stessi

- Intervenire sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Adottare, prima di effettuare l'intervento di soccorso, le misure idonee per ridurre o eliminare tutti i pericoli individuati (es. indossare guanti monouso, ecc.).

Approccio all'infortunato

- Mantenere la calma e qualificarsi subito come addetto al primo soccorso.
- Occuparsi con calma dell'infortunato.
- Verificare se necessita di altro aiuto e coinvolgere nelle operazioni di soccorso solo persone utili.
- Fare allontanare i curiosi e non permettere che si crei confusione attorno all'infortunato.

Proteggere l'infortunato

- Appena effettuati gli interventi di primo soccorso, chiamare il (118).
- Spostare l'infortunato dal luogo dell'incidente solo in caso di assoluta necessità o se c'è pericolo che, restando in quella posizione, il danno si aggravi.
- Non somministrare bevande, soprattutto alcoliche.
- Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima, si dovrà restare a disposizione della squadra di soccorso esterna che devono ricostruire l'accaduto. Fornite, quando richieste, tutte le informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di presentare ipotesi di cui non siete certi.

10.5.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona

Stendere a terra la persona incendiata coprirla con coperte o indumenti (al limite rotolare per terra allo scopo di soffocare le fiamme). Non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell'infortunato, non rimuovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche. Non applicare lozioni o pomate, ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta. Effettuare le chiamate di soccorso.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Rev. N. 2	Pag. 22/22
	COMUNE DI JESI	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO-BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BOBBIOTECARIO PROVINCIALE SBN	

11. DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA

11.1 Stima dei costi relativi alla sicurezza

I costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 6 del D.Ls. 81/2008 e all'art. 86, comma 3bis del D.Lgs 163/2006, si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER IL PERIODO CONVENZIONALE	COSTO PER LA SICUREZZA
Sopralluogo per la visione dei locali e delle attrezzature della Biblioteca e riunione di Cooperazione e Coordinamento tra i Responsabili della ditta Committente e delle organizzazioni di volontariato (Art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008) per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, al fine di evitare e/o limitare i rischi di interferenze.	2 ore (rimborso spese documentate fino ad un massimo di € 100,00 se presente un professionista esterno all'organizzazione)
TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA	massimo € 100,00

12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente documento viene aggiornato in caso di rinnovo e/o durante il suo periodo di validità qualora emergano variazioni sostanziali nelle condizioni operative tali da comportare ulteriori fonti di rischio da interferenze e/o da aggravare i rischi già esistenti e individuati, o in caso di variazione delle organizzazioni di volontariato che operano nel luogo di lavoro (es. assegnazione di una nuova convenzione).